



COMUNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		Anno 2022
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): – Segretario Comunale – Presidente; – Responsabile Risorse Umane – Componente; – Responsabile Servizi Finanziari – Componente. – Responsabili dei Settori – Componenti; Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 21/05/2018 ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI RSU;
Soggetti destinatari		PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Fondo Risorse finanziarie decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018 (risorse stabili e variabili) Anno 2022. Ricostituzione, ripartizione ed utilizzo risorse decentrate ex art. 68 commi 1 e 2 C.C.N.L. 21/05/2021;
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita ai fini della costituzione del Fondo risorse di cui alla D.D. n.1229 R.G. del 20/04/2022 la certificazione dell'Organo di controllo interno in data 27/05/2022, incamerata al prot. n. 16129 del 30/05/2022 Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato approvato ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n.267/2000, il Piano esecutivo di gestione 2022-2024, il Piano della performance 2022-2024 di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 giusta delibera di G.M. n.141 del 27/04/2022; Con deliberazione di G.M. n. 180 del 01/07/2022 è stata disposta la proroga del piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 per il triennio 2022-2024;
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance per l'anno 2021 non è stata ancora validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009

Eventuali osservazioni =====

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di costituzione delle risorse accessorie)

A) illustrazione di quanto disposto ai fini della ripartizione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate 2022 per il contratto integrativo

Premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Che le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Che le predette norme contrattuali sono state ulteriormente integrate dalle disposizioni dei diversi CC.CC.NN.LL. successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Che altresì in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Che, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

Che, più precisamente:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....*";

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che "*A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*";

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: "*A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CHE per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in € 307.811,17, come definito con D.D. n. 2654/2021 R.G;

RICHIAMATO l'art. 33 c. 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n.26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in € 307.811,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.093,95;

CHE per l'anno 2022, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2022 pari a n.145 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € 307.811,17, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che con D.D. n. 2654 R.G. del 11/10/2021 si è provveduto alla verifica e ricostituzione del fondo risorse decentrate per le annualità dal 2015 al 2021, quest'ultimo altresì rideterminato con D.D. n.340 R.G. del 04/02/2022, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

CHE, con i suddetti provvedimenti, a decorrere dal fondo 2021 è stato applicato, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001, con disposizione di provvedere, nel medesimo arco temporale, al recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata per ciascuna delle annualità 2015-2020, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli (2015-2020);

ATTESO pertanto che anche al fondo risorse decentrate 2022 necessita applicare la riduzione permanente nonché la decurtazione della 2^a rata sessione negoziale anno 2022 di € 11.390,00;

DATO ATTO che, giusta D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022 – parte stabile e variabile - risulta quantificato, al netto della riduzione permanente applicata, ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 21/05/2018, in € 447.004,08 di cui € 307.811,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €139.192,91 risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di € 312.924,58 e risorse variabili € 134.079,50);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è complessivamente ridotto di € 11.390,00 in applicazione della decurtazione della 2^a rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad € 435.614,08 di cui € 296.421,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 139.192,91 risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad € 301.534,58 e risorse variabili pari ad €134.079,50);

CHE quale seguito alla comunicazione prot. n. 24905 del 13/09/2022, con la quale il responsabile del Settore Servizi sociali e Assistenziali ha chiesto l'inserimento tra le risorse variabili del fondo 2022 dei compensi da corrispondere al personale dipendente per le attività di tutoraggio e coordinamento dei Progetti Utili alla collettività, finanziati con risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2019, con D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022, a modifica ed integrazione alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2022 è costituito complessivamente in € 454.501,14 di cui € 307.811,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 146.689,97 risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di € 312.924,58 e risorse variabili € 141.576,56);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è complessivamente ridotto di € 11.390,00 in applicazione della decurtazione della 2^a rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad € 443.111,14 di cui € 296.421,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 146.689,97 risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad € 301.534,58 e risorse variabili pari ad €141.576,56);

CHE le suddette risorse pari a complessivi € 454.501,14, così come quantificate e ridotte ad € 443.111,14, sono destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole

contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO che per l'anno 2022 il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento accessorio del personale soggette al limite rispetta il limite "invalicabile" all'ammontare fissato in €307.811,17, in applicazione dell'art. 33, c. 2, del D.L. n.34/2019;

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate annuali ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DATO ATTO che in data 09/05/2022, con nota incamerata al prot. n.13677 del 10/05/2022 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione del fondo 2022 di cui alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022 al Collegio dei Revisori dei Conti;

CHE in data 27/05/2022 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 16129 del 30/05/2022;

CHE il parere, per come richiesto, in ordine alla modifica ed integrazione della costituzione del fondo 2022 di cui alla D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022, adottata a modifica ed integrazione alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, è richiesto in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali;

Che con delibera di G.M. n. 277 del 21/10/2022 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2022;

Che le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 03/11/2022, n sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa.

Si richiede, pertanto, a codesto Ill.mo Collegio parere ai fini della modifica ed integrazione della costituzione del fondo 2022 di cui alla D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022, adottata a modifica ed integrazione alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022 nonché ai fini della destinazione ed utilizzo ex art. 68 commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018 delle risorse del fondo risorse decentrate ex art. 67 e commi 1,2 e 3 del CCNL 21/05/2018.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse dell'anno 2022:

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse stabili sinora destinate e risultano utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 68, comma 1 Ccnl 16-18 Differenziali progr. ec storiche Art. 68, comma 2 lett.j), Ccnl 16-18 Fondo P.E.O. complessivo € 115.881,66	€ 132.934,27
Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili € 17.052,61	
Art. 68 Ccnl 16-18 Ind. Comparto quota carico fondo € 19.858,91 Reinquadramento personale area di vigilanza € 369,25	€ 20.228,16
Art. 68, comma 2, lett.a) -b) Ccnl 16-18 -lett. A Performance organizzativa € 24.623,46 -lett. B Performance individuale € 10.552,91	€ 35.176,37
Art. 68, comma 2, lett.c) Ccnl 16-18 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	€ 4.500,00
Art. 68, comma 2, lett.d) Ccnl 16-18 Indennità turno, reperibilità, festivo	€ 87.000,00

Art. 68, comma 2, lett. e) Ccnl 16-18 - indennità per specifiche responsabilità	€ 15.000,00
Art. 68, comma 2, lett. f) Ccnl 16-18 - indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies	€ 7.000,00
Art. 68, comma 2, lett. g) Ccnl 16-18 - Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M € 11.007,87 - Art. 113 d.Lgs. 50/2016 € 89.993,41 Art. 1 c. 1091 L. 145/2018 € 20.000,00 - Compensi censimento € 12.774,00 - Compensi attività tutoraggio e coord. PUC € 7.497,06	€ 141.272,34
Totale risorse complessive	€ 443.111,14

L'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 27/04/2022 ha approvato il Piano comunale delle Performance 2022-2024, il Piano esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi.
L'intendimento dell'Amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della qualità/quantità della prestazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

18/11/2022

[Handwritten signature of Dott.ssa Natalina Castro]

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Natalina Castro)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)

[Handwritten signature of Dott.ssa Enza Marchica]

